COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE	PAG.
PAG. Proposta di legge (Discussione e rinvio):	BALDI, Sottosegretario di Stato per l'in- dustria, il commercio e l'artigianato 236 FELICETTI NEVIO, Relatore 236
TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1911)	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale (2398)
Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvato dal Senato) (2524)	La seduta comincia alle 9,30. QUIETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Tesini
- Aristide ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesini Aristide, Aliverti, Citaristi, Moro Paolo Enrico, Garzia, Cappelli, Usellini, Savino, Ferrari Silvestro, Gottardo, Portatadino, Pezzati e Fornasari: « Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la IV Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

L'onorevole Tesini Aristide ha facoltà di svolgere la relazione.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Il testo della proposta di legge è stato oggetto di attento esame da parte di questa Commissione che ha voluto approfondire il tema dandone incarico ad un Comitato ristretto che, nella sede referente, ha ritenuto opportuno, su tale delicata materia, sentire anche il parere di alcune categorie interessate.

Sono state infatti sentite due organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni sindacali, quelle della piccola industria ed infine i rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti.

I pareri unanimemente espressi sono stati di carattere positivo tranne alcune perplessità, talvolta di dettaglio, che erano state anche condivise da alcuni gruppi parlamentari. In particolare è emersa, quasi unanimemente, l'opportunità che la vigilanza sulla osservanza della legge fosse delegata ai comuni affinché il controllo potesse svolgersi in modo continuativo e con quelle necessarie garanzie di presenza da parte degli organi vigilanti. L'esperienza della precedente regolamentazione, infatti, era stata un po' deludente in quanto le Camere di commercio, cui era stata a suo tempo affidata la vigilanza, avevano dimostrato di non poter assolvere compiutamente tale incarico, anche perché le Camere di commercio, che hanno sede nel capoluogo della provincia, non avevano la possibilità di controllare anche i più piccoli comuni della provincia stessa.

Con alcuni altri emendamenti si è altresì voluto limitare al minimo gli adempimenti burocratici onde evitare un inutile appesantimento degli obblighi da parte di chi vuole ricorrere, nell'osservanza della legge, a tali tipi di vendite straordinarie. In particolare, è stata abolita la autorizzazione, rilasciata dalla Camera di commercio, che è stata sostituita da una comunicazione al comune da parte dello interessato.

Tale comunicazione, tuttavia, deve essere corredata dalla necessaria documentazione prescritta in alcuni casi. Si è cioè invertito il concetto di vigilanza la quale non deve essere tanto preventiva (a mezzo dello strumento della autorizzazione) quanto essere svolta controllando, nei fatti, che la osservanza della legge sia rispettata.

Il testo della proposta di legge che quindi ci viene sottoposto è in molti punti diverso dalla stesura originaria, perché ha tenuto conto di una serie di osservazioni che hanno consentito di dare alla presente regolamentazione una struttura organica, agile, di facile controllo e che tuteli in modo adeguato il consumatore da ingannevoli richiami pubblicitari.

Questo è infatti il sostanziale scopo della legge la quale esige che di qualsiasi asserzione pubblicitaria debba essere dimostrata la veridicità.

Appare ora opportuna una breve riassuntiva analisi della legge che si compone di cinque titoli.

Il primo definisce l'ambito di applicazione della legge precisando che per nessun motivo è consentito il riferimento al termine « fallimento » se non nel caso di vendite ordinate dall'autorità giudiziaria.

Le vendite di liquidazione sono consentite solamente in casi specifici (articolo 2), quali la cessazione dell'attività commerciale, la cessione dell'azienda, il trasferimento della stessa o la trasformazione ed il rinnovo dei locali. Previa comunica-

zione, corredata dai prescritti documenti, la vendita potrà effettuarsi per un periodo di sei settimane che si estendono a tredici in caso di cessazione dell'attività o cessione della azienda. È ovviamente previsto il divieto del rifornimento dello esercizio di vendita con ulteriori merci, onde evitare uno snaturamento di quella che è la vendita di liquidazione.

'Quanto alle vendite di fine stagione, esse potranno avere una durata non superiore a quattro settimane, ciascuna nell'ambito di due periodi che saranno determinati dalle camere di commercio, tenendo presenti le consuetudini locali, quelle turistiche, le esigenze dei consumatori e sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti. Le vendite promozionali potranno essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune dei testi pubblicitari e delle merci poste in vendita con l'indicazione dei prezzi ordinari di vendita al pubblico e dello sconto che sarà praticato nel corso della manifestazione.

Queste disposizioni non si applicano quando queste vendite promozionali siano promosse e pubblicizzate dall'impresa produttrice o fornitrice su larga scala territoriale e non siano quindi una iniziativa di un determinato punto di vendita.

Nelle disposizioni comuni ai vari tipi di vendita sono previste una serie di modalità tali da garantire la serietà delle stesste ed evitare l'uso di richiami pubblicitari che non abbiano rispondenza nell'offerta effettiva.

In particolare devono essere tenuti separati i prodotti venduti a prezzo ordinario da quelli offerti con sconti o ribassi; la pubblicità deve riportare con lo stesso rilievo tipografico il prezzo più alto ed il più basso: ove ne sia indicato uno solo, infatti, tutti gli articoli della voce reclamizzata dovranno essere venduti al prezzo dichiarato.

Il riferimento al prezzo « di costo » o « sottocosto » viene scoraggiato in quanto dovrà essere dimostrato, in tal caso, che il prezzo di offerta è pari o inferiore a quello delle fatture di acquisto.

Non potranno altresì essere espresse delle preferenze nei confronti dei compratori, in quanto tali vendite dovranno essere effettuate senza limitazione di quantità e senza abbinamenti fino ad esaurimento delle scorte. In quest'ultimo caso lo esaurimento di talune merci dovrà essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

Le sanzioni, in armonia con la legge n. 426 che regola il commercio, sono di carattere amministrativo, ma nei casi più gravi o di recidiva il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni (misura, questa, prevista anche dalla citata legge).

Debbo infine informare i colleghi che la Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole, ha suggerito di sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con una nuova formulazione più aderente alle leggi fallimentari, della quale do lettura: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. È vietato in ogni altra ipotesi l'uso della dizione: vendita fallimentare ».

La I Commissione affari costituzionali, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole, ha suggerito di fissare dei termini all'articolo 5: è stato quindi ritenuto che il divieto di rifornire il punto di vendita con ulteriori quantitativi di merci non decorra dalla comunicazione al comune, ma dal momento dell'inizio delle vendite; la stessa Commissione, per semplificare la procedura relativa alle vendite promozionali, ha proposto quindi di sopprimere il punto d) dell'articolo 8, in quanto la stessa disposizione è già contenuta nell'articolo successivo. Infine, la I Commissione suggerisce di precisare, all'articolo 12, in quale albo debbano figurare iscritti i periti dei quali si avvalgono gli organi di vigilanza: a tale scopo, si è ritenuto di indicare l'albo dei periti istituito presso i competenti tribunali.

A conclusione di questa breve relazione, il cui contenuto del resto è ben conosciuto dalla Commissione anche perché

la materia oggetto di questa proposta di legge è stata ampiamente discussa nella sede referente, mi corre l'obbligo di esprimere un vivo ringraziamento ai colleghi componenti il Comitato ristretto, la cui collaborazione ha reso il testo più organico ed agile. Desidero rivolgere un ringraziamento anche al sottosegretario Aliverti che ci ha seguito con particolare competenza, suggerendo alcuni opportuni emendamenti collegati con la legge n. 426 che disciplina il commercio.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del testo, così come esso è stato formulato dal Comitato ristretto e con gli emendamenti da me preannunciati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRASSUCCI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge in esame per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché essa disciplina finalmente il sistema delle vendite straordinarie, delle liquidazioni, delle vendite fallimentari: la normativa vigente, infatti, non è in grado di garantire né i consumatori né gli stessi commercianti i quali, attraverso un uso anomalo di queste forme straordinarie di vendita, vengono posti in condizioni concorrenziali diverse; ed in secondo luogo perché nel contempo essa offre dei significativi segnali di orientamento a tutto l'apparato produttivo.

Desidero inoltre dare atto al Comitato ristretto di aver lavorato molto bene: allo scopo di dare maggiore dinamicità al settore, infatti, alcune parti della proposta di legge sono state modificate, molti appesantimenti burocratici sono stati rimossi e molte disposizioni relative a richieste di autorizzazione sono state eliminate.

In particolare, mi sembra che il provvedimento in discussione metta ordine nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti tessili, disciplinando in modo diverso rispetto al passato le forme straordinarie e, per certi versi, anche nuove, di vendita; inoltre, a mio giudizio, esso tutela gli interessi dei consumatori affidando ai comuni – in conformità con quanto di-

sposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – l'esercizio di un'attività di controllo sulla natura di tali vendite (che debbono essere, appunto, straordinarie e non abusive), sulla qualità delle merci e sull'effettiva decurtazione dei prezzi rispetto alla fase iniziale.

SERVADEI. Richiamandomi alle considerazioni svolte dalla mia parte politica già in sede referente, desidero sottolineare che quello al nostro esame è un provvedimento largamente atteso ed è stato ampiamente sollecitato, a più riprese, anche in occasione della discussione del bilancio, dai rappresentanti di tutti i gruppi rappresentati nella nostra Commissione. Pertanto, è stata senz'altro una iniziativa benemerita quella che l'onorevole Aristide Tesini ha assunto nel portare all'esame del Parlamento questa proposta di legge sulla base della quale, attraverso i lavori del Comitato ristretto, si è giunti al testo al nostro esame sul quale, a nome del partito socialista italiano, esprimo il totale accordo, sia in relazione allo spirito che ne è alla base, sia in relazione agli obiettivi che esso si pone.

Per chi vive in grandi città è evidente l'opportunità e l'urgenza di un provvedimento moralizzatore di questo tipo; infatti, non sfuggono all'attenzione di nessuno le continue liquidazioni effettuate, arbitrariamente, dai commercianti e ciò, oltre ad essere profondamente immorale, crea confusione, danneggia il consumatore, mortifica i commercianti, distorce la produzione e, in alcune occasioni, può costituire incentivazione a commettere reato perché al fondo di questo fenomeno, io penso, non ci sono soltanto atteggiamenti di scorrettezza commerciale, ma qualcosa di più grave e preoccupante; per le considerazioni suesposte, quindi, ritengo sia estremamente importante e civile una adeguata regolamentazione della materia e con questo provvedimento, vastamente atteso nei settori del consumo e della produzione, ci auguriamo che gli strumenti di controllo che si intenderanno adottare abbiano la possibilità di portare a dei risultati rapidi e concreti.

Riservandomi di esprimere il giudizio del mio gruppo sugli emendamenti al momento della loro presentazione, concludo preannunciando il voto favorevole del gruppo socialista alla proposta di legge al nostro esame.

BONFIGLIO. A nome del gruppo costituente di destra-democrazia nazionale, esprimo parere favorevole a questo provvedimento che è stato attentamente studiato dal Comitato ristretto, e che in definitiva si propone di eliminare le evidenti distorsioni che oggi, purtroppo, si verificano nel settore distributivo dando, così, una nuova etica ad interesse e vantaggio dei consumatori.

ROBALDO. A nome del gruppo del partito repubblicano, preannuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame.

Il Comitato ristretto ha compiuto un lavoro prezioso migliorando l'originaria proposta di legge, in quanto l'ha resa più aderente alle esigenze dei consumatori ed ha apportato maggiore chiarezza anche alle procedure da seguire per le autorizzazioni alle vendite straordinarie.

Il nostro augurio è che questo provvedimento, nello spirito con il quale lo abbiamo formulato, diventi al più presto operante.

PORTATADINO. Oltre a dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e ad unirmi alle considerazioni di fondo espresse da molti colleghi relative al sostanziale miglioramento che nella disciplina del commercio viene con essa introdotto, desidererei esprimere alcune osservazioni tendenti a chiarire preoccupazioni rilevate sia dai gruppi politici, sia da quelli sociali nel corso delle nostre udienze conoscitive.

Si può senz'altro affermare che assai adeguatamente questa legge risponde alle esigenze dei consumatori i quali, anche attraverso le loro organizzazioni, avevano espresso l'esigenza di regolamentare in modo semplice, agile, ma efficace questo fenomeno delle vendite straordinarie e di liquidazione.

Grazie alle nuove disposizioni i consumatori potranno usufruire di una disciplina non più lasciata all'arbitrio e talvolta alla fantasia non sempre onesta dei distributori, ma di un vero e proprio servizio distributivo realizzato con adeguati criteri organizzativi.

Concludendo, desidero sottolineare che in sede di Comitato ristretto, rendendoci conto delle osservazioni evidenziate, si è cercato di pervenire ad una definizione di tipi di controllo reale e non meramente burocratico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Desidero ringraziare l'onorevole Grassucci che nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo ha posto l'accento, in modo rapido, ma incisivo, sul fatto che il provvedimento pone ordine in un settore che, come tutti sanno, ne ha estremamente bisogno.

La particolare importanza del significato di questo provvedimento è dovuta anche al fatto che nel settore in oggetto,
quello del commercio italiano, operano oltre due milioni e cinquecentomila lavoratori e se esso continuerà ad essere così
disorganizzato a breve termine rischieremo di trovarci in una situazione di disoccupazione, mentre, invece, esso può ancora assorbire manodopera soprattutto
giovanile.

Bene ha fatto, quindi, l'onorevole Grassucci ad accennare all'opportunità di rivedere la legge n. 426 che, in definitiva, è quella che tutela il commercio italiano.

Ringrazio anche l'onorevole Servadei che ha condiviso l'esigenza di porre ordine in una materia su cui vi era l'attesa delle organizzazioni interessate e dei consumatori e che permetterà di regolare in modo adeguato un settore che interessa direttamente tutto il paese.

Ringrazio anche gli onorevoli Bonfiglio, Robaldo e Portatadino, che hanno espres-

so il parere favorevole dei rispettivi gruppi. Nel corso del dibattito si è, tra l'altro, fatto anche un accenno alla grande distribuzione: alcuni elementi sono stati tenuti presenti, ma non dobbiamo dimenticare come, nel caso di acquisti sbagliati, la grande distribuzione ne faccia sovente sopportare l'onere a tutti i commercianti della zona, vendendo fuori tempo dei prodotti che invece debbono essere smerciati solo a fine stagione.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dai rappresentanti di tutti i gruppi sul testo predisposto dal Comitato ristretto. Come è noto, infatti, pur essendo intenzionato a presentare un proprio autonomo disegno di legge, il Governo ha successivamente rinunciato a tale progetto in seguito alla presentazione della proposta di legge Aristide Tesini ed altri.

Credo sia doveroso rivolgere un ringraziamento, da parte del rappresentante del Governo, all'onorevole Aristide Tesini che con tanto impegno, dedizione e, soprattutto, passione, ha portato avanti un provvedimento che probabilmente può essere considerato di non primaria importanza ma che, indubbiamente, può contribuire a riportare alla normalità un settore, ormai non più disciplinato da una normativa organica.

A mio avviso, uno degli aspetti fondamentali della legge che ci accingiamo a varare, consiste nell'abrogazione del decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Certo, vi sono alcuni aspetti che probabilmente anche l'altro ramo del Parlamento approfondirà: infatti, se da una parte per la normativa concernente le vendite di liquidazione si aspettava una parola definitiva del legislatore – soprattutto per fornire al consumatore degli orientamenti precisi –, dall'altra parte forse esistono delle perplessità in merito alle vendite promozionali con sconti e ribassi. Si osserverà, probabilmente, che la normativa elaborata appesantisce, in qualche misura, quella che è la capacità del venditore di improvvisare e, soprattutto, di adeguarsi immediatamente alle regole di mercato: di conseguenza non si vorrebbe che si introducessero delle disposizioni tali da comportare un appiattimento e che, in definitiva, potrebbero anche non essere favorevoli in generale allo spirito ed alla filosofia del venditore.

Ma sono convinto che, tenendo conto di queste osservazioni, ed operando una rilettura dell'articolo 8, in termini semplificativi, presso l'altro ramo del Parlamento (ove in quella sede ciò sia ritenuto opportuno), si potrà veramente varare un provvedimento serio ed organico come è nelle generali aspettative.

Concludo preannunciando il parere favorevole del Governo sul testo del Comitato ristretto e ringraziando il relatore per l'impegno profuso e soprattutto per aver messo la Commissione in condizione di affrontare la discussione su un testo che – come è stato ampiamente dichiarato – è accettato da tutti i gruppi in essa rappresentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dalla presente legge.

Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella presentaione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone è vietato.

Non rientrano nelle forme di vendita di cui al primo comma le vendite fallimentari ordinate dall'autorità giudiziaria e gestite direttamente dal curatore fal-

limentare o da persona delegata dal curatore stesso; in tale ultimo caso il punto di vendita non può essere rifornito e di ciò il curatore è responsabile.

Il relatore, onorevole Aristide Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. È vietato in ogni altra ipotesi l'uso della dizione: "vendita fallimentare" ».

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per il commercio l'industria e l'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tra articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

DELLE VENDITE DI LIOUIDAZIONE

ART. 2.

Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:

 cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale della azienda;

- 2) cessione dell'azienda o di una succursale:
- 3) trasferimento dell'azienda in altri locali;
 - 4) trasformazione o rinnovo locali;
- 5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.

Nei casi indicati dai punti 1) e 5) del precedente comma, dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali è stata effettuata la vendita di liquidazione.

Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante tutto lo anno per un periodo di durata non superiore a sei settimane. Nei casi previsti ai numeri 1, 2 e 5 del precedente primo comma, la vendita può essere effettuata per un periodo di durata massimo non superiore a tredici settimane.

(È approvato).

ART. 3.

La comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;
- 2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
- 3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente, in caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

- 4) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;
- 5) per trasformazione o rinnovo locali: copia dell'eventuale concessione o licenza edilizia.
 - Il richiedente dovrà altresì indicare:
- a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
- b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
- c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa.

Nei casi previsti dai numeri 1, 3 e 4 del precedente primo comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

(È approvato).

ART. 4.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

È vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

A decorrere dal momento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento concerne le merci sia acquistate sia concesse in conto deposito.

Il relatore, onorevole Aristide Tesini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « A decorrere dal momento della comunicazione » con le parole: « A decorrere dall'inizio delle vendite ».

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sta bene. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

TITOLO II

DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

ART. 6.

Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

Alle vendite di cui al precedente comma si applica il divieto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno che saran-

no determinati dalla Camera di commercio, eventualmente differenziando i settori merceologici, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori e sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potrà superare le quattro settimane.

Gli onorevoli Grassucci, Sarri Trabujo Milena e Formica hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire la parola: « sentite » con le parole: « sentiti i comuni interessati e ».

TESINI ARISTIDE. Relatore. Il testo in discussione prevede che le camere di commercio debbano sentire le organizzazioni indicate prima di stabilire i periodi nei quali potranno essere effettuate le vendite straordinarie: se dovessero ascoltare anche i comuni interessati, dovrebbero interpellare tutti i comuni che rientrano nelle rispettive zone di competenza, perché in ognuno di essi vengono effettuate vendite di fine stagione: ma ciò evidentemente, non è possibile. Questo emendamento mi lascia quindi piuttosto perplesso in quanto appesantirebbe le procedure previste anziché renderle più agibili. Inoltre se fossero ascoltati soltanti i comuni più importanti, verrebbe posta in essere una discriminazione fra comune e comune che non sembra opportuno attuare.

Alla luce di queste considerazioni pregherei i proponenti di riesaminare questo loro emendamento che, a mio avviso, appesantirebbe la procedura prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Potremmo adottare una formulazione che non comporti l'obbligo della consultazione, ma che, nello stesso tempo, permetta di tener conto delle particolari esigenze dei comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale delle Camere di commercio.

SARRI TRABUJO MILENA. Questo è un punto delicato che è già stato sollevato in sede di Comitato ristretto e sul quale, d'altra parte, la Commissione affari costituzionali ci ha dato indicazioni precise al punto 3) del suo parere. Questa formulazione, che è certo generica e che rischia di diventare elemento di ulteriore appesantimento qualora dovesse coinvolgere tutti i comuni ricompresi nel territorio delle Camere di commercio, può essere però giustificata dal fatto che in una provincia esistono località completamente diverse tra loro e, conseguentemente, la necessità di stabilire date diverse si pone.

Se noi introduciamo la possibilità di sentire il parere dei comuni interessati, diamo un potere discrezionale alle Camere di commercio perché non necessariamente dovranno consultare tutti i comuni; quello che è importante è individuare lo spirito di questa proposta di legge che, nel caso specifico, è quello di differenziare le diverse esigenze che si pongono a fine stagione in una provincia.

PRESIDENTE. Proporrei che la dizione: « tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori... » sia integrata dalla parole: « ... e dei comuni interessati e sentite le organizzazioni di categoria ».

GRASSUCCI. L'osservazione fatta dalla I Commissione affari costituzionali ha una sua rilevanza per le competenze che anche i comuni hanno in materia, soprattutto per ciò che riguarda la pianificazione, la gestione ed il controllo dei prezzi: se all'articolo 54, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è detto che i comuni debbono controllare i prezzi, sarebbe opportuno che essi determinino il modo ed i tempi delle vendite. La sua osservazione, signor presidente, è pertinente perché, se le Camere di commercio dovessero sentire tutti i comuni, la procedura risulterebbe farraginosa; infatti, in sede di Comitato ristretto, non c'è stato dissenso sul fatto di includere i comuni, ma ci si è arenati di

fronte all'impossibilità di trovare una formulazione con la quale si specificasse che si intende far riferimento solo ad alcuni comuni. Ora, se noi specifichiamo che devono essere sentiti solo i comuni interessati saremmo senz'altro generici, ma credo sia opportuno lasciare questa formulazione anche perché le camere di commercio dovrebbero fare ciò solo una volta l'anno e non credo che un tale tipo di consultazione, che si limita, appunto, ad una sola riunione, possa costituire elemento di farraginosità.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Condivido l'osservazione del presidente, ma riterrei opportuno aggiungere: « Il comune capoluogo di provincia » proprio per evitare delle riunioni assai complesse ed anche per non mortificare gli eventuali comuni che, necessariamente, dovrebbero essere esclusi dalla consultazione.

GRASSUCCI. A mio avviso sarebbe un errore far riferimento al comune capoluogo di provincia; infatti, se prendiamo la provincia di Roma, quale esempio, vediamo che il comune capoluogo ha esigenze diverse da quelle di altri comuni. È insomma di tutta evidenza che le esigenze del capoluogo non sono adeguatamente rappresentative delle diverse realtà presenti nella provincia.

CITARISTI. Ma, quali sono i comuni interessati?

TESINI ARISTIDE, Relatore. Personalmente non ho nulla in contrario a che venga introdotta nell'articolo la dizione suggerita dai colleghi. Ribadisco, però, che questa nuova formulazione appesantirebbe la procedura prevista.

PORTATADINO. L'interesse suscitato dall'emendamento proposto dai colleghi Grassucci, Milena Sarri Trabujo e Formica è dovuto al fatto che esso non attiene solo a questioni di competenza, ma solleva l'esigenza di far partecipare alle decisioni che la Camera di commercio dovrà prendere anche altri enti, oltre alle orga-

nizzazioni di categoria dei commercianti (che evidentemente hanno un interesse specifico in materia).

Anche in sede di Comitato ristretto, al fine di ottenere quel risultato, si è fatto riferimento non soltanto all'opportunità di consultare i comuni (il che potrebbe dar luogo ad un'eccessiva frammentarietà della procedura), ma anche all'eventualità di coinvolgere – là dove esistano – le organizzazioni dei consumatori che, provenendo dalle realtà locali, possono portare all'attenzione delle Camere di commercio elementi utili alla soluzione del problema.

Alla luce di tali considerazioni ho proposto un emendamento volto ad inserire, dopo le parole: « organizzazioni di categoria dei commercianti », le seguenti: « e dei consumatori ». Credo che la mia proposta possa essere alternativa rispetto alla consultazione « oceanica » dei comuni.

MIANA. Quali sono le organizzazioni dei consumatori?

PORTATADINO. Ho detto là dove esistano: le stesse organizzazioni cooperative hanno sempre rivendicato tale rappresentanza e qiundi mi pare possano essere giustamente coinvolte.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Le organizzazioni dei consumatori, pur con l'importanza che hanno, stanno sorgendo in pochissime province; penso comunque che la proposta degli onorevoli Milena Sarri Trabujo, Grassucci e Formica potrebbe essere accolta: vorrà dire che le Camere di commercio, secondo le esigenze, sentiranno i comuni interessati che saranno chiamati a gestire, in tutto e per tutto, questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Aristide Tesini, lei accetta sia la proposta del collega Portatadino, sia l'emendamento Grassucci ed altri?

TESINI ARISTIDE, Relatore. Sì, signor Presidente.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si è già preoccupato, soprattutto in sede di Comitato ristretto, di non trascurare i comuni, cui è devoluta la maggior parte delle competenze per quanto riguarda le vendite di liquidazione e di fine stagione. Non fissare dei periodi per l'effettuazione di tali vendite significherebbe non solo andare contro le consuetudini locali, ma anche contro l'esigenza fondamentale che hanno alcuni comuni di promuovere durante l'anno determinate manifestazioni. Abbiamo suggerito, quindi, di sentire almeno i comuni più rappresentativi della provincia, ma ci siamo resi conto che non era possibile individuare i comuni da ricomprendere in tale definizione e pertanto nell'articolo in esame non è stata inserita alcuna disposizione in tal senso.

Però va rilevato che la procedura con cui vengono fissati i periodi nei quali effettuare le vendite può essere articolata in due fasi: una fase propositiva, nella quale le organizzazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori concorrono in maniera determinante, perché in fondo le Camere di commercio non possono arbitrariamente deliberare in materia senza un'intesa preventiva con le organizzazioni di settore più rappresentative; ed una seconda fase nella quale far intervenire i comuni che, in effetti, non possono essere emarginati ed esclusi. Io proporrei, se fosse possibile, di distinguere questi due momenti; la Camera di commercio, dopo aver concordato i due periodi dell'anno in cui dovranno essere effettuate le vendite, ne informerà i comuni i quali, entro un certo limite di tempo, dovranno far pervenire le loro osservazioni che, ovviamente, dovranno essere tenute nella debita considerazione: dopo di ciò si procederà alla fissazione definitiva delle date.

Sono pertanto dell'avviso che sia opportuno procedere ad una riformulazione di questa parte dell'articolo 7 nel senso ora enunciato, ed in tal senso ho predisposto, a nome del Governo, un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che l'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento all'articolo 7:

Dopo le parole: dei commercianti, aggiungere le parole: e dei consumatori.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: eventualmente differenziando i settori merceologici, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori e sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, con le seguenti: tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori.

PORTATADINO. Ritiro il mio emendamento, in seguito alla presentazione dell'emendamento del Governo.

GRASSUCCI. Per la stessa ragione, anche noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con la modifica testé appor-

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO III

DELLE VENDITE PROMOZIONALI
CON SCONTI O RIMBORSI

ART. 8.

Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese nella autorizzazione di esercizio pur-

ché la ditta interessata ne dia comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

Nella comunicazione di cui al precedente comma devono essere indicati:

- a) i testi pubblicitari;
- b) la data di inizio e la durata della vendita promozionale, che non può superare i dieci giorni lavorativi.
 - c) l'ubicazione del punto di vendita;
- d) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, il loro prezzo ordinario, nonché lo sconto o ribasso che sarà praticato nel corso della vendita.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona della casa possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle vendite promozionali con sconti o ribassi effettuate da esercizi di vendita al pubblico purché promosse e pubblicizzate direttamente dalla impresa produttrice o fornitrice.

Il relatore, onorevole Tesini Aristide, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto d).

GRASSUCCI. Personalmente ho non poche perplessità alla proposta di abolizione del punto d) dell'articolo testé avanzata dal relatore, che inviterei ulteriormente a riflettere sull'opportunità di insistere nella presentazione di questo emendamento.

La logica del punto d) è senz'altro quella di attuare una maggiore trasparenza dei prezzi ed una opportuna difesa del consumatore in quanto in esso è detto che, nel caso di vendite promozionali con sconti o ribassi, le merci poste in vendita devono essere distinte per voci merceologiche, prezzo ordinario, nonché sconto o ribasso che sarà praticato nel corso della vendita.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Con questo emendamento ho inteso recepire la osservazione della I Commissione affari costituzionali, la quale invitava ad eli-

minare dal testo le norme a prevalente carattere regolamentare e l'articolo 8, avendo ad oggetto le vendite promozionali, poteva essere alleggerito di questo punto d), ma poiché ritengo valida l'osservazione del collega Grassucci dichiaro di ritirare il mio emendamento.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo fa presente che la dizione proposta dal Comitato ristretto era quella dell'originale proposta di legge ed il mantenerla, quindi, sarebbe quanto mai coerente.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Aristide Tesini ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 8, nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonché la durata della vendita stessa.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

(È approvato).

ART. 10.

Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile

da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

Per merci offerte in vendita a « prezzo di costo » o « sotto costo », si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto comprensivo della imposta sul valore aggiunto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti i compratori senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte.

L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

Il relatore, onorevole Tesini Aristide ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. TESINI ARISTIDE, Relatore. Lo scopo di questo emendamento è semplicemente quello di rendere più chiara la dizione del primo comma dell'articolo 11.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo succesivo.

ART. 12.

I membri dei corpi di vigilanza del Comune, muniti del'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare qualsiasi controllo e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti nello apposito albo.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal Comune competente.

Nella lettera deve essere indicata la ditta nei cui confronti viene esercitato il controllo.

Il relatore, onorevole Tesini Aristide, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: « di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali ».

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di particolare gravità o di recidività il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

L'ordinanza del sindaco costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Al secondo comma di questo articolo è detto che la sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706: desidero far osservare che i comuni non credo abbiano tale possibilità poiché questo tipo di sanzione viene irrogata dagli UPICA, trattandosi di materie di competenza dello Stato.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna ragione di mantenere l'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 13; a mio avviso sarebbe, pertanto, più opportuno limitarsi ad un riferimento di carattere generale alla normativa vigente in tema di sanzioni amministrative.

GRASSUCCI. Con la formulazione in discussione avevamo inteso manifestare la nostra volontà – che poi è la stessa del Comitato ristretto – nel senso di attribuire ai comuni il compito di irrogare le sanzioni previste dal provvedimento: se ciò contrasta con una norma vigente, cambiamo il riferimento, ma deve esser chiaro che le sanzioni devono essere irrogate dai comuni! Se questi ultimi svolgono azione di vigilanza, accertano le eventuali infrazioni e possono anche decidere la chiusura dell'esercizio; perché demandare ad un altro organo il compito di irrogare la sanzione?

SARRI TRABUJO MILENA. In proposito cosa suggerisce il parere espresso dalla Commissione giustizia?

PRESIDENTE. La Commissione giustizia contiene talune indicazioni in merito all'articolo in discussione, ma non fa alcuna osservazione al riguardo. Vorrei comunque dire che fissare una procedura diversa ad ogni legge o «legina» non risponde ad alcun criterio sistematico: laddove siano previste delle sanzioni, è sempre bene fare riferimento alla relativa disciplina generale.

GRASSUCCI. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha operato un trasferimento di competenze dello Stato ai comuni: a mio avviso, questo fatto dovrebbe avere delle conseguenze sulla normativa vigente che andrebbe pertanto modificata, appunto, in base allo spirito di quel provvedimento: e questa è una delle occasioni in cui si dovrebbe procedere in tal senso.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato. Se nel futuro questa procedura sarà trasferita nell'ambito delle competenze dei comuni, la norma non conterrà alcuna previsione in contrasto con le disposizioni vigenti. Lasciamo, quindi, che la legge sia applicata in tutto il suo rigore senza tuttavia pregiudicare le scelte che potranno essere fatte in futuro.

GRASSUCCI. Ho delle forti perplessità, perché, a mio avviso, questa disposizione costituisce un passo indietro rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del quale invece dobbiamo tener conto. Il terzo comma dell'articolo 13, infatti, recita: « Nei casi di particolare gravità o di recidività, il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni »: ora, mi sembra illogica una previsione secondo la quale le sanzioni più gravi vengono affidate ai comuni e quelle meno gravi ad altri soggetti. Oggi gli unici soggetti competenti in materia sono i comuni, ai sensi del decreto presidenziale n. 616, e non più gli UPICA: è illogico, a mio avviso, che un articolo di legge stabilisca una ripartizione di competenze.

PRESIDENTE. Capisco le ragioni politiche, ma non vorrei che con questo metodo si complicasse il sistema vigente.

GRASSUCCI. Personalmente ,sarei dello avviso di rinviare la formulazione di questo articolo al parere della Commissione giustizia: politicamente non possiamo fare un passo indietro rispetto al decreto presidenziale n. 616.

PRESIDENTE. La IV Commissione giustizia ha espresso l'opinione che converrebbe riformulare l'articolo 13 secondo una differenziazione degli illeciti amministrativi specificando le varie ipotesi.

MORO PAOLO ENRICO. A mio avviso, l'articolo 13 dovrebbe essere mantenuto così com'è perché, pur rendendomi conto delle ragioni politiche, abbiamo due precisi punti di riferimento ai quali attenerci, uno costituito dagli UPICA e l'altro dal comune e ciascuno interviene nei casi specifici. Quando avremo occasione di discutere della riforma degli UPICA avremo anche la possibilità di stabilire se ad essi appartiene questa specifica materia. È opportuno, ripeto, lasciare l'attuale formulazione dell'articolo 13 nel testo della proposta di legge. Per legge le sanzioni amministrative spettano agli UPICA.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Potremmo lasciare la formulazione così com'è, fissando soltanto le sanzioni anche perché, se dovesse emergere qualche elemento di novità, esso potrebbe essere recepito in sede di seconda lettura presso il Senato.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Da parte mia dichiaro di condividere il punto di vista del Governo.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. La soppressione di questo secondo comma non solo favorirebbe l'applicazione della normativa in vigore, ma anche di quelle precedenti o che verranno adottate.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione concordi con la formulazione dello articolo 13 predisposta dal Comitato ristretto; tuttavia, prego il relatore e l'onorevole Grassucci di procedere agli opportuni ulteriori accertamenti in modo da pervenire ad una formulazione definitiva, tale da non esporci al rischio di eventuali censure. Proporrei, pertanto, di rinviare le votazioni dell'articolo 13 e della proposta di legge alla prossima seduta.

TESINI ARISTIDE, Relatore. Sono d'accordo.

GRASSUCCI. Sono d'accordo.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è favorevole alla proposta formulata dal presidente.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

Art. 14.

È abrogato il Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

(È approvato).

TESINI ARISTIDE, Relatore. Signor Presidente, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvato dal Senato) (2524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvato dal Senato nella seduta dell'8 novembre 1978.

Come i colleghi ricordano, il seguito della discussione era stato rinviato, nella seduta del 20 dicembre 1978, dopo la relazione dell'onorevole Felicetti. Do quindi la parola al sottosegretario, onorevole Baldi, che ha chiesto di fare una precisazione.

BALDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Prego il presidente e la Commissione di rinviare l'esame del provvedimento: in merito all'articolo 6, infatti, esistono delle grosse perplessità. Il relatore ed io avevamo concordato il testo di tre emendamenti, ma ci siamo resi conto che, nell'intento di migliorare questo provvedimento, saremmo potuti andare incontro a delle serie difficoltà anche dal punto di vista della legittimità costituzionale. Pertanto, si renderebbe necessario un ulteriore rinvio allo scopo di trovare una soluzione accettabile ai problemi che sono sorti che consenta quindi l'approvazione del disegno di legge.

FELICETTI, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale (2398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale ».

Comunico ai colleghi che è pervenuto il parere favorevole della IV Commissione giustizia. Proseguiamo quindi nella discussione sulle linee generali che avevamo iniziato nella seduta del 13 dicembre 1978.

FORMICA. Desidero sottolineare l'importanza non secondaria del provvedimento in discussione, tendente ad adeguare la nostra legislazione a quella comunitaria ed alle direttive CEE emanate nel luglio 1974 e nel novembre 1976: importanza non secondaria, ho detto, tant'è che abbiamo ritenuto opportuno convocare tutte le parti interessate all'applicazione di questo disegno di legge, alle quali sono state poste tre domande.

La prima è la seguente: la nuova normativa garantisce gli utenti? Riteniamo che dalle risultanze dell'audizione emerga una risposta positiva, soprattutto per quanto riguarda i contatori d'acqua, ed in considerazione del fatto che, molto probabilmente, si andrà ad una revisione delle tariffe: a mio avviso, la normativa in oggetto offre allo Stato la possibilità di esercitare un'azione di controllo, e costituisce anche uno strumento adeguato di cui si possono avvalere tutti gli utenti interessati al buon funzionamento di questi contatori per attuare una più attenta vigilanza.

Evidentemente, analoghe considerazioni possono essere fatte anche relativamente ai contatori di energia elettrica.

La seconda domanda posta ai nostri interlocutori aveva lo scopo di appurare se esistessero oneri ed impegni (ed in caso affermativo, di che genere) a carico dell'ENEL, in modo particolare, ma anche degli altri utenti dei contatori di energia elettrica.

L'ENEL, dando risposta negativa, ha proposto soltanto che venga aumentata la vita media degli apparecchi stessi: ma su questo punto tornerò in sede di esame degli emendamenti.

La terza domanda era volta ad accertare l'esistenza o meno di conseguenze negative, nell'applicazione di questa normativa, sull'industria nazionale, soprattutto per quanto riguarda i contatori elettrici.

Ci è stato detto che non vi saranno impatti negativi sull'industria nazionale; ritengo però che la normativa in discussione non potrà forse dare una risposta ad un problema che è stato sollevato e che a mio giudizio dovrà essere risolto evidentemente in altra sede: è stato detto, cioè, che la struttura del Ministero dell'industria preposta al controllo per il recepimento delle direttive CEE in materia metrica e metrologica è inadeguata.

Alcuni collèghi hanno avanzato un'ipotesi di accordo-convenzione con gli istituti privati, in attesa che il Ministero elimini tale carenza; altri hanno suggerito di utilizzare le strutture esistenti presso le aziende municipalizzate per esercitare i prescritti controlli: indubbiamente, questi problemi che la normativa ha giustamente sollevato debbono essere risolti.

Non ritengo a questo punto di dover aggiungere altro: interverrò successivamente in sede di discussione dell'articolato, ma annuncio fin d'ora il voto positivo della mia parte politica sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PORTATADINO, Relatore. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Formica che, del resto, riprendono quanto avevo già affermato in sede di relazione.

Desidero solo illustrare brevemente gli emendamenti che intendo presentare i quali, in realtà, hanno l'unico scopo di apportare al testo alcune piccole correzioni formali. Essi, per altro, già sono stati preannunciati durante la relazione, quando ho osservato che dovrebbero rientrare nella delega al Ministero dell'industria, non solo la fissazione dei requisiti metrologici, tecnici e funzionali che debbono possedere i contatori per ricevere contrassegni, marchi e bolli successivamente meglio specificati, ma che da questo dipendesse anche, per l'appunto, la specifica valutazione temporale dei marchi e dei bolli in relazione non tanto alla natura nazionale od internazionale della produzione, quanto alla natura tecnologica dei diversi tipi di contatori destinati a ricevere o il marchio CEE o il bollo nazionale.

In quest'ottica, perciò, mi permetterò di proporre la soppressione del terzo comma dell'articolo 14 e del quarto comma dell'articolo 17 là dove, per l'appunto, viene stabilita in quindici anni la validità dei predetti marchi e bolli. Per lo stesso motivo ho presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2.

Da parte dell'ENEL e dei costruttori è venuta la proposta di lasciare a quindici anni la durata per i contatori di tipo CEE (si tratterebbe, infatti, della pura e semplice recezione di una norma comunitaria), portando, invece, a vent'anni quella dei bolli di cui all'articolo 17 e dei contatori di tipo nazionale. Ritengo comunque preferibile la prima soluzione, in quanto mi pare che, se tale distinzione non venisse legata a diverse e distinte normative, si potrebbe incorrere nel sospetto di aver voluto stabilire una distinzione di tipi economici, distinzione che equivarrebbe ad una barriera tariffaria.

Sono queste le ragioni per cui mi permetto di insistere nella formulazione da me proposta che non costituisce un artifi-

cio, ma lo strumento per dare maggiore agibilità nello stabilire una concessione tra una normativa tecnica, che può valere nel tempo in relazione agli sviluppi tecnologici, ed una valutazione oggettiva dello strumento di misura ricordando soltanto che la legge stabilisce un limite superiore oltre il quale non varrebbe la valutazione delegata al Governo. Tutto ciò evidentemente costituisce una garanzia del consumatore che deve essere, almeno a questo livello, tutelato.

Per concludere desidero ricordare che mi sono permesso di presentare anche un emendamento sostitutivo del punto 4 del primo comma dell'articolo 25.

MORO PAOLO ENRICO. In base a quanto ha testé detto il collega Formica ed in base anche alle valutazioni emerse in sede di audizione con i tecnici del settore, che ci hanno fornito un prezioso contributo in una materia per noi piuttosto ostica, propenderei per la seconda soluzione che sembrava, nel corso di quell'audizione, aver raccolto il consenso di tutti. In quell'occasione era emerso che effettivamente esistevano delle condizioni tecniche tail da far preferire il contatore di produzione nazionale in quanto maggiormente rispondente a certi requisiti.

Sarebbe bene, inoltre, che l'onorevole sottosegretario qui presente rispondesse ad una mia perplessità: penso, cioè, che il delegare al Governo anche la definizione temporale da quindici a vent'anni potrebbe provocare nelle more una disponibilità del mercato verso prodotti non nazionali che, per non avere tutti i requisiti di quelli nazionali, possono presentarsi sul mercato a prezzi più convenienti, danneggiando, quindi, i contatori di produzione nazionale.

Il problema è, perciò, a mio avviso, non tanto quello della creazione di barriere di tipo protezionistico, quanto quello della necessità di una valutazione di convenienza sul mercato. Tengo, comunque, a precisare che, se in un ragionevole lasso di tempo, le difficoltà da me prospettate potessero essere superate, non

avrei alcuna difficoltà ad aderire alla proposta del relatore.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero innanziutto ringraziare il relatore e tutti i membri della Commissione per l'approfondimento cui è stato sottoposto il disegno di legge in esame.

Esso, infatti, è rivolto ad attuare nel nostro ordinamento le direttive del Consiglio del luglio 1974, n. 75/33/CEE e 4 novembre 1976, n. 76/891/CEE, relative al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori, rispettivamente di acqua fredda e di energia elettrica.

L'attuazione nella legislazione nazionale delle direttive sopramenzionate discende, com'è noto, da precisi obblighi imposti agli Stati membri della Comunità dai trattati di Roma.

Con il controllo e con la marchiatura CEE dei contatori di acqua fredda e di energia elettrica viene istituito il controllo da parte dello Stato dei contatori medesimi e si intende sanare in tal modo una grave incongruenza nella vigente normativa in materia di strumenti di misura che inopinatamente non contemplano l'obbligo della legalizzazione dei contatori che pure sono strumenti di misura, le cui indicazioni sono determinanti in fatturazioni che gravano con inesorabile periodicità sul bilancio della totalità delle famiglie italiane.

È da rilevare, inoltre, che il controllo dei contatori da parte dello Stato è da tempo entrato in vigore non solo presso gli altri Stati membri della Comunità, ma anche presso gli altri paesi europei. È il principio della tutela della fede pubblica che trova la sua logica estensione ad un settore delle transazioni commerciali che impegna alcune decine di milioni di utenti.

Per ovvi motivi di ordine pratico, la attuazione dell'obbligo della verificazione dei contatori sia di acqua fredda sia di energia elettrica è frazionata in due tempi commisurati alla mole ed alla capillarità dell'operazione.

A questo proposito desidero rispondere all'osservazione testé fatta dall'onorevole Paolo Enrico Moro. Il Governo è comunque in grado di valutare le conseguenze che possono scaturire dal mantenimento del termine nel modo in cui era indicato nel testo originario del disegno di legge oppure dalla sua estensione, sia pure limitatamente ai prodotti di fabbricazione nazionale.

Premesso che l'operazione investe non meno di trenta milioni di contatori, e valutata in quindici anni la vita media di un usuale contatore, si è prevista una prima scadenza, fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore dela legge: a tale epoca devono essere di tipo legale sia i contatori di nuova installazione, sia quelli che vengono nel frattempo sostituiti. La seconda ed ultima scadenza è fissata in ulteriori quindici anni allo scadere dei quali tutti i contatori utilizzati in rapporto tra terzi devono essere del tipo legale.

Circa il tipo legale di contatore si è ritenuto opportuno affiancare al contatore CEE altri modelli di contatori, secondo procedure fissate con decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'applicazione dei bolli di legalizzazione già previsti dalla vigente normativa in matèria di strumenti di misura.

Credo doverosa una precisazione, soprattutto in relazione alle perplessità emerse dall'intervento dell'onorevole Formica, nel senso che ritengo che un servizio di questo tipo non possa che essere di esclusiva competenza dello Stato, il quale non può delegare ad alcuno una materia la cui delicatezza non può essere messa in discussione. Certo vi sono delle preoccupazioni, più volte richiamate soprattutto nel momento in cui abbiamo sentito la necessità di ampliare l'organico del Ministero. Non so se in occasione della discussione del disegno di legge che recepisce le quattordici direttive dela Comunità, e nel quale deve comunque essere prevista una nuova regolamentazione del personale, vi sarà la disponibilità delle forze politiche ad accettare questo discorso; comunque rinviando non si fa certo l'interesse dello Stato. Né, come ho già detto, possono essere avanzate ipotesi di delega ad alcuno dal momento che la materia è di esclusiva competenza dello Stato.

L'alternativa, già in atto presso gli altri Stati della Comunità, è ispirata a considerazioni di carattere eminentemente economico, in quanto l'industria nazionale produce da tempo contatori di primissimo ordine, largamente apprezzati anche all'estero, e sarebbe danno gravissimo, oltre che immeritato disconoscimento, costringere l'industria nazionale del settore a cessare la normale fabbricazione ed a riconvertire le proprie attrezzature per indirizzarle alla sola produzione dei contatori CEE.

In conclusione, lo schema di disegno di legge non impone all'industria naziona-le limitazioni di sorta all'attuale organizzazione produttiva, salvo gli adempimenti relativi all'approvazione del modello ed al-la verificazione prima, mentre offre alla industria medesima lo strumento idoneo per poter costruire e legalizzare in patria, anche ai fini dell'esportazione, il contatore di tipo CEE, che indubbiamente troverà largo consenso presso i paesi terzi, verso i quali il bollo CEE costituisce una precisa referenza di qualità.

Quanto all'utilizzatore, che altri non è se non il comune cittadino, la legge offre finalmente l'adeguata tutela della garanzia del controllo supremo dello Stato.

Alla luce di queste considerazioni ritengo di invitare la Commissione a procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La presente legge si applica ai contatori di acqua fredda ed ai contatori di energia elettrica.

Per contatori di acqua fredda si intendono gli apparecchi di misura integratori, comprendenti un dispositivo di misurazione e un dispositivo indicatore, destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, a temperatura compresa tra 0° e 30°C.

Per contatori di energia elettrica si intendono i contatori elettrici a induzione, a collegamento diretto o tramite trasformatori di misura, a tariffa semplice o a tariffe multiple, con o senza indicatori di massima potenza, destinati alla misurazione dell'energia elettrica attiva o reattiva in corrente monofase e polifase della frequenza di 50 Hz.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno CEE di cui al successivo articolo 8 e dei marchi CEE di cui al successivo articolo 14 assumono la denominazione di « contatori di tipo CEE ».

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno nazionale di cui al successivo articolo 16 e dei bolli nazionali di cui al successivo articolo 17 assumono la denominazione di « contatori di tipo nazionale ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con propri decreti, i requisiti metrologici, tecnici e funzionali, che devono possedere i contatori di acqua fredda e di energia elettrica per ricevere i contrassegni, i marchi ed i bolli di cui ai precedenti commi, nonché i metodi di verificazione e le modalità di legalizzazione.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere le parole: « nonché la validità temporale dei marchi di cui all'articolo 14 e dei bolli di cui all'articolo 17, che non potrà essere superiore a 20 anni ».

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica utilizzati nei rapporti tra i terzi per la determinazione del consumo di acqua fredda e di energia elettrica devono essere contatori di tipo CEE o di tipo nazionale.

(È approvato).

TITOLO II

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO CEE

ART. 4.

I contatori di acqua fredda e di energia elettrica di tipo CEE costituiscono oggetto dell'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE conformemente alle disposizioni del presente titolo.

(È approvato).

ART. 5.

L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE eseguite in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità hanno in Italia effetto identico a quello dei corrispondenti atti eseguiti ai sensi

delle disposizioni di cui al presente titolo dagli organi dell'amministrazione metrica italiana.

(È approvato).

ART. 6.

L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione dello strumento alla verifica prima CEE.

Non può essere ammesso in Italia all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia già stata presentata la domanda di approvazione CEE del modello presso altro Stato membro.

(È approvato).

ART. 7.

L'esame per l'approvazione CEE del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedano le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente, se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

(È approvato).

ART. 8.

Se l'esame per l'approvazione CEE del modello, di cui al precedente articolo 7, dà esito positivo viene redatto apposito certificato di approvazione CEE del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbrican-

te ha l'obbligo di apporre il contrassegno CEE indicato nel certificato di approvazione.

(È approvato).

ART. 9.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Quando un'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

(È approvato).

ART. 10.

Qualora per taluni strumenti non possa essere concessa l'approvazione o la proroga normale, l'approvazione CEE del modello può essere concessa o prorogata con effetto limitato, previa informazione degli altri Stati membri.

L'approvazione CEE del modello con effetto limitato può comportare, originariamente o in sede di proroga, una o più delle seguenti restrizioni:

- 1) limitazione della durata della validità o della proroga a meno di 10 anni;
- 2) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;
- 3) obbligo per il fabbricante di notificare all'Ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;
 - 4) limitazione d'uso.

Nel caso previsto nel precedente n. 3) se il luogo di installazione non è situato in Italia, è obbligatoria la consultazione preliminare con lo Stato membro nel quale sarà installato lo strumento.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove non previste nel provvedimento che disciplina la relativa categoria, previa consultazione degli altri Stati membri, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabili a non

più di tre. L'approvazione limitata può, inoltre, essere concessa solo se non si deroga agli errori massimi tollerati, previsti nel provvedimento che disciplina la categoria.

(È approvato).

ART. 11.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

- a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato;
- b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione o di proroga di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti allo scopo.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata presso un altro Stato membro, può essere sospesa l'immissione in commercio e in servizio degli strumenti. Alla sospensione può farsi luogo anche nel caso previsto dal primo comma, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non conforma gli strumenti al modello approvato.

Qualora uno Stato membro abbia informato l'Ufficio centrale metrico dell'esistenza di uno dei casi previsti nei primi due commi, la revoca può essere deliberata solo previa consultazione dello Stato che ha dato l'informazione.

Dei provvedimenti adottati in applicazione del secondo e terzo comma deve essere data informazione alla Commissione ed agli altri Stati membri.

(È approvato).

ART. 12.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello e, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere utilizzati fino ad esaurimento, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i detti provvedimenti di revoca o di sospensione.

(È approvato).

ART. 13.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza con il modello approvato di un contatore CEE nuovo, o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima CEE è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provinciali metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori CEE, nonché dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica CEE idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di vaggio e di soggiorno, nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

I contatori CEE che siano sottoposti con esito favorevole alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi CEE

Le caratteristiche dei marchi di verifica prima CEE sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La validità dei predetti marchi è di quindici anni.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono favorevole in quanto l'emendamento è in consonanza con quello già approvato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO III

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO NAZIONALE

ART. 15.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica di tipo nazionale costituiscono oggetto dell'approvazione nazionale del modello e sono soggetti alla verifica prima nazionale, conformemente alle disposizioni del presente titolo.

(È approvato).

ART. 16.

L'approvazione nazionale del modello dei contatori di tipo nazionale costituisce l'ammissione dello strumento della verifica prima nazionale previo accertamento della rispondenza del modello alle prescrizioni generali fissate con i decreti di cui al precedente articolo 2.

L'esame per l'approvazione nazionale del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedono le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

Se l'esame per l'approvazione nazionale del modello dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione nazionale del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbricante ha l'obbligo di apporre il contrassegno nazionale indicato nel certificato di approvazione e secondo le modalità ivi stabilite.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente, se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

La verifica prima nazionale dei contatori di tipo nazionale è rivolta ad accertare la loro concordanza con il modello approvato di un contatore di tipo nazionale nuovo o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima nazionale è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provinciali metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori di tipo nazionale, nonché dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica prima nazionale idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di viaggio e di soggiorno, nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

I contatori di tipo nazionale sottoposti con esito favorevole alla verifica prima sono legalizzati con gli appositi bolli nazionali. Le caratteristiche dei bolli sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La validità dei predetti bolli è di 15 anni.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emedamento:

Sopprimere il sesto comma.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche a tale emendamento mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi sette articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO IV DIRITTI ERARIALI

ART. 18.

All'atto della presentazione della domanda di approvazione di modello dei contatori indicati al precedente articolo 3 deve essere corrisposto il diritto fisso di lire 100.000.

Il certificato di approvazione del modello può essere rilasciato solo dopo il pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'effettuazione delle prove e per l'istruttoria relativa, nella misura di lire 15.000 orarie.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli Uffici provinciali metrici nonché, per i contatori CEE, presso gli Uffici ed Enti degli Stati membri della CEE e della Commissione CEE interessati alla sua applicazione.

(È approvato).

ART. 19.

La verifica prima dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica comporta per ogni contatore il pagamento dei diritti indicati rispettivamente al quadro I e al quadro II della tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

I diritti erariali previsti dalla presente legge sono soddisfatti secondo le norme fissate dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

(È approvato).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per l'identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli impiegati dell'amministrazione metrica devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 22.

Il controllo dei contatori utilizzati nelle condizioni di cui al precedente articolo 3, effettuato d'ufficio o su richiesta di una delle parti interessate, può essere eseguito in ogni tempo, anche sul luogo di installazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato.

Nel caso di controlli eseguiti su richiesta di una delle parti interessate, le spese di viaggio e di soggiorno nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione di strumenti di in contrasto con quanto previsto dagli ar-

misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

(È approvato).

ART. 23.

Gli impiegati di cui al precedente articolo 21 hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e nei luoghi aperti al pubblico, per verificare se i contatori utilizzati nei casi previsti dall'articolo 3 sono conformi alle norme fissate dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verifica da parte del servizio metrico, non possono essere dissuggellati o rimossi senza l'intervento del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per le abitazioni private e per i locali chiusi si procede per l'accertamento delle infrazioni con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

(È approvato).

ART. 24.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 si applica a decorrere dal quinto anno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia i contatori di energia elettrica già installati alla data di entrata in vigore della predetta disposizione possono essere ancora utilizzati per un periodo di 15 anni a decorrere da tale data.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

L'utilizzazione dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica

ticoli 3 e 24 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 600 mila:

- 1) quando il contatore sia sprovvisto di contrassegni o dei marchi CEE o dei bolli nazionali previsti dalla presente legge;
- 2) quando il contatore sia munito di marchi CEE o di bolli scaduti;
- 3) quando li contatore sia munito di contrassegni o di marchi CEE o di bolli falsi o dolosamente alterati;
- 4) per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del relativo pagamento per le quali non sia prevista una sanzione speciale.

Per tutte le infrazioni di cui ai precedenti punti resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ove il fatto costituisca reato.

La sanzione amministrativa è applicata dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:

4) per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento e dei decreti ministeriali di attuazione, per le quali non sia prevista una sanzione speciale.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché alla tabella annessa al disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA

Quadro I. — Contatori di acqua fredda.

A - di tipo CEE.

Portata nominale	lire
Qn in mc/h	_
_	
$Qn \leq 5$	5.000
$5 < Qn \leq 50$	10.000
$50 < Qn \leq 1000$	25.000
1000 < Qn	50.000

B - di tipo nazionale.

Portata nominale	lire
Qn in mc/h	_
$Qn \leq 5$	1.000
$5 < Qn \leq 50$	2.000
$50 < Qn \le 1000$	5.000
1000 < Qn	10.000

QUADRO II. — Contatori di energia elettrica.

A - di tipo CEE.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 2.000.
 Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 1.000;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento.

B - di tipo nazionale.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 300.
 Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 100;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamenti del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento. (È approvata).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale » (2398).

Presenti e votanti . . . 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli . . . 32

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Balbo di Vinadio, Bonfiglio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Citaristi, Costamagna, Cuminetti, Felicetti, Formica, Fortuna, Furia, Grassucci, Laforgia, Malvestio, Mancuso, Merloni, Miana, Moro Paolo Enrico, Niccoli, Olivi, Perrone, Portatadino, Quieti, Robaldo, Romualdi, Sangalli, Sarri Trabujo Milena, Servadei, Tesini Aristide.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO